

Verbale n. 28

Adunanza del 21/12/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

### **Delibera n. 72 – 2015**

Oggetto: Definizione della controversia **GU14 – 44/2015 – XXX DISTEFANO / TELECOM ITALIA SPA**

#### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza presentata in data 02.02.2015, con cui la XXX Distefano srl chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito, TELECOM) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota del 02.02.2015 con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la comunicazione del 03.03.2015 (prot. 8008/A04040) TELECOM ha fatto pervenire memoria difensiva;

VISTA la comunicazione del 06.03.2015 (prot. 8781/A04040) parte istante faceva pervenire memoria di replica;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

## **CONSIDERATO**

quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia**

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- di aver stipulato un contratto con Vodafone per la linea voce, ADSL e mobile, chiedendo al predetto operatore di occuparsi delle disdette e portabilità dei numeri;
- che continuano ad arrivare fatture dall'operatore Telecom per la linea ADSL con traffico.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- i. lo storno delle fatture Telecom;
- ii. alternativamente dichiarare obbligato al pagamento delle fatture Telecom l'operatore Vodafone in quanto responsabile della mancata portabilità o disdetta;
- iii. un equo indennizzo.

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che sia l'istanza UG sia quella GU14 sono state presentate dalla XXX Distefano anziché dalla XXX Distefano s.r.l., quindi da una persona giuridica inesistente;
- che la ricorrente sostiene di essere intestataria dell'utenza 01313534001 senza fornire alcuna documentazione probatoria e riferisce di aver sottoscritto un contratto senza precisarne il contenuto e circoscriverlo temporalmente;
- che la domanda della ricorrente deve essere rigettata in quanto indeterminata.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore chiede che venga dichiarata inammissibile l'istanza di parte ricorrente.

L'istante, nella memoria di replica, dichiara che dal timbro posto in calce ai formulari si evince l'intera ragione sociale della ricorrente e che, in ordine alla documentazione non allegata agli atti, si sarebbe parlato in sede di udienza di definizione.

## 2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

### A) Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile esclusivamente per la domanda *sub* 1) e 3).

Al contrario la richiesta *sub* 2) di "*dichiarare obbligato al pagamento delle fatture Telecom l'operatore Vodafone in quanto responsabile della mancata portabilità o disdetta*" non rientra, infatti, nell'ambito delle competenze decisorie del Corecom adito, come definite dall'art. 19 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: "*L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità*".

Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive, infatti, il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il CoReCom di condannare l'operatore al rimborso e/o storno di somme non dovute ed alla liquidazione di indennizzi.

Peraltro si ritiene di dover evidenziare come l'operatore Vodafone non sia parte del presente procedimento, in quanto la ricorrente si è limitata ad assumere il contenzioso esclusivamente nei confronti dell'operatore Telecom, non già anche dell'operatore Vodafone che si vorrebbe condannato al pagamento delle fatture emesse da Telecom.

Ciò premesso, Telecom nella memoria difensiva svolge un'eccezione sull'inammissibilità dell'istanza in quanto sarebbe stata proposta da una persona giuridica inesistente per aver omesso nella parte riservata all'identificazione del ricorrente dell'atto introduttivo la completa ragione sociale.

L'organo scrivente reputa che tale eccezione non sia accoglibile, in quanto il soggetto giuridico ricorrente è chiaramente identificato dall'indicazione della partita IVA sul formulario GU14 e pertanto la denominazione sociale incompleta è riconducibile ad un mero errore materiale.

## **B) Nel merito.**

In via preliminare ed assorbente del merito dell'istanza, si rileva che l'oggetto della controversia non risulta chiaramente determinato, in quanto l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e priva di qualsivoglia documentazione allegata, che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante.

La descrizione dei fatti risulta infatti generica e, come tale, insufficiente ad una adeguata comprensione della controversia, attesa anche la carenza di una documentazione probatoria, che non consente una esatta ricostruzione della vicenda contrattuale.

Non risulta quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio, di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Pertanto, a fronte della complessiva indeterminatezza e genericità dell'oggetto del contenzioso risultante da quanto esposto e richiesto in istanza, si ritiene che le richieste *sub 1)* di *“storno delle fatture Telecom”* e *sub 3)* di *“equo indennizzo”* debbano essere respinte.

## **C) Sulle spese del procedimento.**

Nel caso di specie, considerato il rigetto integrale dell'istanza, si ritiene di non dover concedere alcun rimborso per le spese di procedura..

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

## **DELIBERA**

per i motivi sopra indicati,

il rigetto dell'istanza presentata dalla XXX Distefano srl, corrente in XXX, contro l'operatore TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE  
Tiziana Maglione